



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 089

Data: 14/01/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/01/2025 relativo all'incontro (27086) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Olimpico del Ghiaccio Cortina d'Ampezzo - Cortina d'Ampezzo (BL) il 02/01/2025 tra Cortina / Alleghe U19 (002) e HC Trento U19 (223).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Sottovia Giulio** (n. tessera 609358) della società Hockey Club Trento A.s.d. 223 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione della regola 57.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Sottovia Giulio (n. tessera 609358)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 54.48, il predetto giocatore, nel tentativo di fermare un avversario al fine di impossessarsi del disco, lo sgambettava in modo violento. Il giocatore colpito rimaneva sul ghiaccio per qualche secondo, poi aiutato dai compagni rientrava in panca dei giocatori, riuscendo successivamente a riprendere il gioco ed a terminare l'incontro.

Il SOTTOVIA veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 57.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione di 1 (una) giornata di squalifica.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi